

## **CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

TRA

**Consorzio Stabile GE. CO. - General Contract** (C.F./P.IVA 09694300964), con sede legale in 22063 Cantù (CO), Via Cavour n.11/A, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore GIANLUCA MUSCARELLA nato a VOGHERA il 03/05/1976, per brevità denominato “**APPALTATORE**”

E

l'Impresa **LAMERA SCAVI S.N.C. DI LAMERA BATTISTA & C.**, con sede in Via Cascina Pia n. 64 –24058 Romano di Lombardia (BG), P.I. 01655610168 nella persona del legale rappresentante Augusto Rinaldo Lamera nato a Romano di Lombardia (BG) il 16/10/1959, per brevità denominata “**SUBAPPALTATORE**”

ed entrambi per brevità denominate “**PARTI**”.

PREMESSO

che l'**APPALTATORE** è assuntore da parte di **CONSORZIO.IT Spa**, denominato **ENTE APPALTANTE** di “lavori per realizzazione di nuovo asilo nido in Comune di Cremosano (CR) - PNRR”, CUP J21B22000850006, CIG 9805019DA2, come da verbale di consegna lavori del giorno 02/07/2024 per l'importo complessivo dei lavori al netto dell'I.V.A. di euro 815.609,92 comprensivo degli oneri per la sicurezza;

che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltare l'esecuzione delle opere di demolizione fabbricati, scavi e reinterri, che l'Impresa **SUBAPPALTATRICE** si è dichiarata disposta ad assumere in subaffidamento l'esecuzione di tali attività;

- che l'Impresa medesima:

- non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
- è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- è iscritta presso la C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 227039 del Registro Imprese;
- dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL di Bergamo codice ditta n° 4183033/88

INPS di Bergamo matricola n° 1204956768

- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;

- è assicurata contro la responsabilità civile verso terzi con polizza n° 718598323 del 29.04.10 della Compagnia “ALLIANZ SPA” con i seguenti massimali: R.C. Terzi € 5.000.000,00 per sinistro e R.C. Operai € 1.500.000,00 per sinistro e con il limite per persona di € 1.500.000,00;
- ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest’ultimo;
- Si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l’impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta
- È perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
- È a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
- Ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell’esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all’art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16.

Tutto ciò premesso , le Parti come sopra rappresentate

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

### **ART. 2 - OGGETTO**

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione delle opere di demolizione fabbricati, scavi e reinterri. Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

**Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract**

Sede legale: Via Cavour 11/A – 22063 Cantù (CO)

Tel +39 342 6766008

CF/PI 09694300964 - Numero REA CO - 405339

[info@consorzio stabilegeco.it](mailto:info@consorzio stabilegeco.it) | [consorzio stabilegeco@emailcertificatapec.it](mailto:consorzio stabilegeco@emailcertificatapec.it)

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

### **ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE**

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il **SUBAPPALTATORE** accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione del lavoro di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'**ENTE APPALTANTE**.

### **ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI**

L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) di cui €. 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per oneri della sicurezza.

Ai sensi dell'art. 105 comma 14 del D.lgs. 50 del 2016 l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore altresì corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

### **ART. 5 - I PAGAMENTI**

A fine lavori il **SUBAPPALTATORE** emetterà fattura intestata al **Consorzio Stabile GE. CO. - General Contract** (C.F./P.IVA 09694300964), con sede legale in 22063 Cantù (CO), Via Cavour n.11/A. La fattura dovrà riportare la seguente dicitura: *"riferimento contratto di subaffidamento del 04/07/2024 esecuzione lavorazioni presso vostro cantiere Comune di Cremona (CR) CIG n. 9805019DA2 CUP J21B22000850006"*.

L'impresa **APPALTATRICE** dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, inclusa Cassa Edile, mediante l'esibizione del DURC in corso di validità. Inoltre, in caso di lavorazioni edili, sarà onere del **SUBAPPALTATORE** adempiere alle formalità richieste da EDILCONNECT in merito al caricamento delle ore eseguite dai propri operai al fine di ottenere, al termine del cantiere, l'attestato di congruità.

In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino a dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del **SUBAPPALTATORE**.

L'eseguito pagamento non costituisce, da parte dell'**APPALTATORE**, accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà del **SUBAPPALTATORE** effettuare a fine dei lavori ed entro 15 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'**ENTE APPALTANTE** e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati.

Ogni pagamento effettuato da **CONSORZIO STABILE GE.CO. – GENERAL CONTRACT** costituisce semplice acconto e non implica accettazione dei lavori fino ad allora eseguiti dal **SUBAPPALTATORE**.

**Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract**

Sede legale: Via Cavour 11/A – 22063 Cantù (CO)

Tel +39 342 6766008

CF/PI 09694300964 - Numero REA CO - 405339

[info@consorzio stabilegeco.it](mailto:info@consorzio stabilegeco.it) | [consorzio stabilegeco@emailcertificatapec.it](mailto:consorzio stabilegeco@emailcertificatapec.it)

Il pagamento della fattura avverrà con bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m.

#### **ART. 6 - RITENUTE DI GARANZIA**

Su ogni fattura emessa dal SUBAPPALTATORE dovrà essere applicata la ritenuta di garanzia nella misura dello 0.5%; le cifre trattenute a titolo di garanzia, verranno svincolate e pagate da CONSORZIO STA-BILE GE.CO. – GENERAL CONTRACT dopo l'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE. L'importo delle ritenute sarà svincolato entro 60 giorni dall'avvenuto collaudo da parte del SUBAPPALTATORE e rilascio delle relative certificazioni. In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

#### **ART. 7 - CAUZIONE**

*Omissis*

#### **ART. 8 - REVISIONE PREZZI**

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

#### **ART. 9 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA**

Il SUBAPPALTATORE nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor Augusto Rinaldo Lamera che deve essere reperibile *in cantiere* per tutta la durata del contratto di subappalto.

#### **ART. 10 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI**

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ENTE APPALTANTE e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

#### **ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI**

La consegna dei lavori assunti dal SUBAPPALTATORE avverrà quando sarà autorizzato il subappalto.

#### **ART. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE**

Il SUBAPPALTATORE si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappalto, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

#### **ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI**

L'APPALTATORE si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto pre-visto nel programma.

#### **ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Il **SUBAPPALTATORE** non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'**APPALTATORE** in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'**ENTE APPALTANTE**.

#### **ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO**

Il **SUBAPPALTATORE** non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

È vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'**APPALTATORE**.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'**APPALTATORE** al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal **SUBAPPALTATORE**.

Il **SUBAPPALTATORE** non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal **SUBAPPALTATORE** decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al **SUBAPPALTATORE** medesimo.

#### **ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE**

Il **SUBAPPALTATORE**, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e delle opere eseguite.

Il **SUBAPPALTATORE** dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i.

L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 18 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO**

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'**APPALTATORE**.

Il **SUBAPPALTATORE** non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire e adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'**APPALTATORE** in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'**ENTE APPALTANTE**.

#### **ART. 19 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE**

Il **SUBAPPALTATORE** si obbliga al rispetto di tutta la normativa vigente, sia civilistica, tributaria che amministrativa applicabile al subappalto.

#### **ART. 20 - PREVENZIONE INFORTUNI**

Il **SUBAPPALTATORE** dovrà predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, il quale potrà essere modificato e integrato per il necessario coordinamento curato dall'**APPALTATORE**.

L'**APPALTATORE** resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo **SUBAPPALTATORE**.



Il **SUBAPPALTATORE** indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor Augusto Rinaldo Lamera

#### **ART. 21 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE**

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'**APPALTATORE** sia in caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il **SUBAPPALTATORE** rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

#### **ART. 22 - DANNI**

Il **SUBAPPALTATORE** assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

#### **ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice civile è facoltà dell'**APPALTATORE** risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al **SUBAPPALTATORE** ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando:

- a) quando il **SUBAPPALTATORE** si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del **SUBAPPALTATORE** o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni pattuite nel contratto di subappalto, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal cronoprogramma ovvero per rispettare il cronoprogramma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il **SUBAPPALTATORE**, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'**ENTE APPALTANTE** revochi il gradimento del **SUBAPPALTATORE** al contratto;
- e) in caso di inaffidabilità economica, finanziaria e/o tecnica del **SUBAPPALTATORE** all'esecuzione delle prestazioni, desumibile anche a seguito di altri rapporti contestuali o precedenti;
- f) gravi violazioni delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza;
- g) cessione del credito;
- h) violazione degli obblighi gravanti sul **SUBAPPALTATORE** di cui all'art. 17bis del D.Lgs 241/'97
- i) all'esito di apposita verifica risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice oppure siano accertati, o sopraggiungano dopo la stipula del contratto di subappalto a carico del subappaltatore, una o più misure di prevenzione di cui al Codice Antimafia oppure eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa nell'ipotesi in cui sia stata emessa l'informativa antimafia dal Prefetto.

#### **ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO**

È facoltà dell'**APPALTATORE** recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

#### **ART. 25 - FORO COMPETENTE**

Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Como-Lecco

#### **ART. 26 - RINVIO AL CODICE CIVILE**

Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice civile e le altre norme di legge applicabili.

#### **ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA**

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'ENTE APPALTANTE anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

#### **ART. 28 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c. 9 della L.136/2010 ed s.m.i.

L'APPALTATORE, si impegna a dare immediata comunicazione all'ENTE APPALTANTE ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Como della notizia dell'inadempimento del SUBAPPALTATORE agli obblighi di tracciabilità.

Il SUBAPPALTATORE nell'ambito del contratto sottoscritto dall'APPALTATORE con l'ENTE APPALTANTE, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Le parti contraenti prendono atto che ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 89/2014, le fatture elettroniche emesse nei confronti dell'ENTE APPALTANTE dovranno riportare il CIG e il CUP e che l'ENTE APPALTANTE non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche prive dell'indicazione di tali codici.

#### **APPALTATORE: CONTI CORRENTI DEDICATI**

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO, AGENZIA DI LISSONE (MB) VIA DANTE ALIGHIERI 43  
IBAN IT83 C056 9633 2700 0001 0413 X39**

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto del SUBAFFIDATARIO:

- 1) Muscarella Gianluca nato a Voghera (Pv) il 03/05/1976 C.F. MSCGLC76E03M109V
- 2) Elena Grazi nata a Desio (MI) il 04/02/77, residente in San Genesio ed Uniti, via Battaglia di Pavia 18 – CF: GRZLNE77B44D286C

**BCC - CREDITO COOPERATIVO DI BINASCO – AGENZIA DI SAN GENESIO ED UNITI (PV),  
VIA RIVIERA 43  
IBAN IT53D0838656190000000441218**

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto del SUBAFFIDATARIO:

- 1) Muscarella Gianluca nato a Voghera (Pv) il 03/05/1976 C.F. MSCGLC76E03M109V
- 2) Alberto Rossi nato a Casale Monferrato (AL) il 14/02/1969 C.F. RSSLRT69B14B885V
- 3) Elena Grazi nata a Desio (MI) il 04/02/77, residente in San Genesio ed Uniti, via Battaglia di Pavia 18 – CF: GRZLNE77B44D286C

**Consorzio Stabile GE.CO. - General Contract**

Sede legale: Via Cavour 11/A – 22063 Cantù (CO)

Tel +39 342 6766008

CF/PI 09694300964 - Numero REA CO - 405339

[info@consorziostablegeco.it](mailto:info@consorziostablegeco.it) | [consorziostablegeco@emailcertificatapec.it](mailto:consorziostablegeco@emailcertificatapec.it)

## SUBAFFIDATARIO: CONTI CORRENTI DEDICATI

B.C.C. OROBICA - Agenzia di Bariano - BG - Piazza Don Luigi Paganessi, 3

CAB: 52590 - ABI: 08940 - C/C: 000000301457 - CIN: B

IBAN: IT 26 B 08940 52590 000000301457

Conto corrente intestato a LAMERA SCAVI S.N.C. di LAMERA BATTISTA & C. - Via Cascina Pia, 64 - Romano di L.dia - BG -

B.C.C. OGLIO E SERIO - Agenzia Romano-centro - BG - Via G.B. Rubini, 2

CAB: 53420 - ABI: 08514 - C/C: 000000024288 - CIN: T

IBAN: IT 52 T 08514 53420 000000024288

Conto corrente intestato a LAMERA SCAVI S.N.C. di LAMERA BATTISTA & C. - Via Cascina Pia, 64 - Romano di L.dia - BG -

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto del **SUBAFFIDATARIO**:

- 1) **LAMERA AUGUSTO RINALDO** - nato a Romano di L.dia - BG - il 16/10/1959 -  
cod. fisc.: LMR GTR 59R16 H509 S -
- 2) **LAMERA BATTISTA** - nato a Romano di L.dia - BG - il 06/01/1963 -  
cod. fisc.: LMR BTS 63A06 H509 C -
- 3) **LAMERA ELENA** - nata a Romano di L.dia - BG - il 02/08/1969 -  
cod. fisc.: LMR LNE 69M42 H509 V -


L'APPALTATORE ed il SUBAPPALTATORE, con la stipula del contratto di subappalto, si impegnano ad accettare e a rispettare il protocollo di legalità ed il patto d'integrità a cui ha aderito l'ENTE APPALTANTE, in applicazione all'art. 1 comma 17, Legge 190 del 2012.

CANTU', 04/07/2024

L'APPALTATORE (\*)

**Consorzio Stabile GE.CO.**  
General Contract  
Via Cavour n. 11/A - 22063 Cantù (CO)  
Tel. +39 039 9080764 - info@consorzio stabilegeco.it  
consorzio stabilegeco@emailcertificatapec.it  
C.F./P.Iva 09694300964

IL SUBAPPALTATORE (\*)

  
LAMERA SCAVI s.n.c.  
di LAMERA BATTISTA & C.  
Timbro e Firma




Sottoscrivendo il presente atto il **SUBAPPALTATORE** presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'**APPALTATORE** tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Il **SUBAPPALTATORE** dichiara di aver preso visione e conoscere il Modello 231, il Codice Etico e la Politica Anticorruzione della Committente disponibili sui siti web di quest'ultima e di obbligarsi al rispetto delle norme ivi contenute, anche ove gli stessi non siano allegati ai relativi contratti di sub-appalto

Il **SUBAPPALTATORE** si impegna, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. a denunciare all'autorità giudiziaria e/o agli organi di polizia giudiziaria ogni eventuale tentativo di estorsione, concussione, illecita richiesta di denaro, prestazioni di altra utilità, atti intimidatori e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti del subappaltatore e/o di suoi dipendenti, sia in fase di aggiudicazione sia in quella di esecuzione.

CANTU', 04/07/2024

IL SUBAPPALTATORE \_\_\_\_\_

  
LAMERA SCAVI s.n.c.  
di LAMERA BATTISTA e C.  
Timbro e Firma

**(\*) ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI SOTTOSCRITTORI**



Cognome.....LAMERA  
 Nome.....AUGUSTO RINALDO  
 nato il.....16 ottobre 1959  
 (atto n. 195 p. 1 s. A.....)  
 a.....ROMANO DI LOMBARDIA BG.....)  
 Cittadinanza.....ITALIANA  
 Residenza.....ROMANO DI LOMBARDIA  
 Via.....CASCINA PIA  
 Stato civile.....CONIUGATO  
 Professione.....IMPRENDITORE  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura.....1,70  
 Capelli.....BRIZZOLATI  
 Occhi.....AZZURRI  
 Segni particolari.....NESSUNO



Firma del titolare.....*Augusto Rinaldo*  
 ROMANO DI LOMBARDIA 27/10/2014

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 BONACINA GIAMPAOLO

